

Notificazione al procuratore – Cass. 14140/2019

Domicilio digitale - Avvocato esercente fuori circoscrizione - Notificazione dell'atto di appello - Omessa indicazione dell'indirizzo PEC in atti - Irrilevanza - Notificazione presso l'indirizzo PEC notificato al Consiglio dell'Ordine - Necessità - Notificazione presso la cancelleria - Nullità - Eccezione.

In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14140 del 23/05/2019 (Rv. 654325 - 01)

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 170 – Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

Cod. Proc. Civ. art. 330 – Luogo di notificazione della impugnazioe